

BOLLETTINO

DEL CENTRO STUDI DELL' I. N. A.

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: ROMA - VIA GREGORIANA, 41 - TELEFONO 64.043

SOMMARIO. — Gli agricoltori e l'assicurazione vita. - L'accettazione del beneficiario nelle polizze vita. - Si può concludere? - Questioni derivanti dalla premorienza del beneficiario. - Disponibilità, costi ed erogazioni di provvigione. - L'azione dell'Istituto Nazionale per la Gioventù Italiana del Littorio. - Briciole di Tecnica professionale. - Il contratto per i produttori delle Compagnie private. - Forme di assicurazione sulla vita. - Le assicurazioni d'Italia e l'I.N.A. - I poteri dell'agente Generale nella organizzazione produttiva. - Edizioni in vendita presso il Centro studi I.N.A. - Piccola posta. - Notiziario dell'Istituto. - La nota dei libri.

Gli agricoltori e l'assicurazione vita

Vi sono agricoltori che praticano già l'assicurazione sulla vita ma si tratta in genere di agricoltori lontani dalla pratica dei campi: sono proprietari di terreni che vivono la massima parte dell'anno in città, sono affittuari terrieri che si possono definire industriali dell'agricoltura.

L'agricoltore, che conserva ancora una mentalità agricola, è rimasto, per ciò che riguarda la pratica del risparmio e della previdenza, alla piantagione di alberi, all'accantonamento di somme da investire nel fondo o nella stalla: tutt'al più ricorre alla cassa postale di risparmio. Ciò è dovuto ad una istintiva diffidenza e ad un profondo attaccamento a tutto ciò che è legato alle proprie attività.

L'idea della previdenza assicurativa, che richiede la consegna a terzi del risparmio, che rappresenta ai suoi occhi una sottrazione di mezzi alla terra che ama, non è ancora penetrata nella campagna; si diffonderà solo quando, attraverso la collaborazione delle istituzioni agrarie (Cattedre ambulanti di agricoltura — oggi Ispettorati, — organizzazioni sindacali, Consorzi agrari etc.) gli agricoltori si saranno convinti che un'agricoltura nuova ha bisogno anche di forme nuove di risparmio e di previdenza e che l'assicurazione vita giova alla famiglia rurale ma anche alla attività economica loro.



Ecco perchè chi operi o intenda operare nella campagna e si proponga non di spizzicare qua e là qualche contratto di assicurazione, ma di formare una nuova corrente assicurativa in un mondo nuovo e grande non può prescindere dal conoscere i bisogni dell'agricoltura e la psicologia dell'agricoltore.

Io ricordo che, in tempi ormai sorpassati, quando i partiti socialista e popolare si posero in mente di conquistare la campagna, arrivavano i propagandisti dalla città abituati a concionare fra gli operai delle industrie. Vi tenevano lo stesso linguaggio e a nulla riuscivano perchè essi non potevano essere compresi laddove si agitavano altri interessi od altri bisogni.

Così avviene spesso ai produttori-vita che piovono in campagna: essi ritornano con la più nera impressione sulla ignoranza, sulla mentalità retriva, sul misoneismo dei rurali. La verità è che essi non sanno parlare alla gente di campagna: c'è qui anche, un bisogno, un interesse di previdenza ma esso ha origini, finalità diverse: l'agricoltore vuole arrotondare, migliorare la sua terra, ha bisogno di difendere il proprio podere, sente la necessità di avere denaro liquido da anticipare alla terra perchè diventi più feconda. La sua previdenza assicurativa è tutta legata al suo amore per la terra: essa si afferma se egli si convince che la previdenza vale a raggiungere i suoi fini: non si svilupperà mai se l'agricoltore non avrà modo di rendersene conto.

Le difficoltà non si arrestano qui: quando si dice « agricoltore » si crede di aver detto tutto; ma agricoltore è il grande proprietario o affittuario, lo sono i piccoli proprietari e affittuari, i mezzadri, i salariati, ecc. ecc.: sono tante categorie, con bisogni, con mentalità, con possibilità diversissime. Bisogna conoscere tutto ciò per agire efficacemente!

Ecco tante questioni che verremo esaminando numero per numero; ma mi permetto di dire una cosa chiara: chi dimentica i rurali, per la diffusione dell'assicurazione-vita, credendoli inconquistabili mi fa pensare a chi ha a portata di mano un bene e, o per spirito di avventura o per ignoranza, va a cercarne un altro lontano!

Gli agricoltori sono certo un bene vicino anche per la previdenza assicurativa. Lo dimostrerò.

MARIO CASALINI

L'accettazione del beneficiario nelle polizze sulla vita

Nella clausola beneficio delle condizioni di polizza generalmente è detto che quando il beneficiario abbia dichiarato di accettare il beneficio a lui attribuito, lo stipulante non può più riscattare o cedere la polizza od ottenere prestiti dall'assicuratore senza il consenso del beneficiario medesimo.

Dalla lettura di tale clausola potrebbe sembrare che il beneficiario avesse la facoltà di intervenire unilateralmente accettando il beneficio e privare così lo stipulante della facoltà di revoca.

Ciò non è esatto perchè, di fronte alla designazione in suo favore, fatta dallo stipulante (beneficio semplice), il beneficiario nulla può fare per acquistare il diritto attribuitogli, come, da altra parte, non può unilateralmente intervenire nel contratto nè fare alcun atto nei rapporti tra l'assicuratore e lo stipulante. E ciò appunto per la specialità della sua posizione giuridica, in quanto è un terzo estraneo al contratto, titolare di un diritto, per volontà liberale dello stipulante, senza che questi abbia assunto alcuna obbligazione verso di lui. Di guisa che egli è un elemento passivo che deve sottostare alla volontà dello stipulante, il quale è proprietario del contratto e ne dispone come meglio crede. Di qui deriva, sempre nei casi di beneficio semplice attribuito a titolo gratuito, l'illimitato diritto di revoca dello stipulante, che si può esplicitare o nominando un altro beneficiario o facendo entrare il beneficio dell'assicurazione nel proprio patrimonio.

Intanto, poichè il linguaggio usato dalle polizze potrebbe trarre in ingan-

no e poichè la pratica seguita dagli assicuratori è quella giusta in quanto questi ultimi, per la così detta accettazione del beneficio, richiedono l'intervento dello stipulante e del beneficiario, sarebbe, secondo noi, opportuna una dizione più propria.

Ora, quella che, con linguaggio non proprio, è chiamata accettazione del beneficiario, altro non è che la rinuncia alla facoltà di revoca da parte dello stipulante a favore del beneficiario. Non potrebbe essere diversamente data la costruzione giuridica dell'assicurazione sulla vita a favore di terzi beneficiari.

L'irrevocabilità altera la figura normale del diritto del beneficiario che è naturalmente revocabile.

Essa può essere concessa per vari motivi pratici e si deciderà del suo valore a seconda dei particolari accordi tra stipulante e beneficiario, come per esempio quando il beneficiario è un creditore dello stipulante.

Può essere utile inoltre l'irrevocabilità quando l'assicurazione sia fatta a favore di un terzo in vista di futuro matrimonio o della prole che nascerà da esso.

Aggiungiamo che con l'irrevocabilità, lo stipulante si priva della data facoltà di disposizione che aveva del contratto; però, d'altro canto, egli è sempre libero di pagare o non pagare i premi, a meno che non si sia obbligato verso il beneficiario a pagarli.

Il diritto del beneficiario diventa irrevocabile è vero, ma non muta di contenuto; non potrà certo egli esercitare come del resto è affermato dalla pratica, i diritti accessori di cui lo stipu-

lante si è privato (ad esempio riscatto, prestito).

In poche parole: lo stipulante non ha più la facoltà di revoca, il beneficiario conserva lo stesso diritto che aveva prima col vantaggio di non poter essere più revocato. E' logico quindi che soltanto se, in seguito a successivo accordo tra stipulante e beneficiario, questi rinuncia alla sua irrevocabilità o almeno dia il suo consenso, lo stipulante potrà avere di nuovo la disponibilità del contratto: questo significa che quando il beneficio è stato accettato, lo stipulante non può riscattare, ottenere prestiti o nominare altri beneficiari, senza il consenso del primo che ha reso nota la sua accettazione.

Non si può sostenere che, avendo un diritto irrevocabile, il beneficiario possa ottenere il riscatto o prestiti dall'assicuratore, argomentando dal fatto che il prezzo di riscatto è il valore attuale del capitale assicurato e che quindi debba ritenersi compreso nel diritto all'intero beneficio del contratto.

La consuetudine ha ammesso, conseguentemente alle esigenze pratiche dell'assicurazione vita e successivamente la legge ha sanzionato (art. 453 cod. comm.) il diritto proprio del beneficiario affinché fosse raggiunta la finalità benefica dell'assicurazione stessa: lo spirito altruistico della previdenza in ispecie per il caso di morte.

Tutta la costruzione giuridica della assicurazione a favore di terzi è plasmata alla luce di questo nobile scopo; sarebbe quindi in contraddizione col fondamento ontologico del contratto, permettere che il beneficiario, sia pure irrevocabile (così detto beneficiario accettante), possa far venire meno quello scopo, riscattando l'assicurazione.

LUIGI MAGLIETTA

Si può concludere?

A proposito della polizza scolastica

Sulle colonne di questo Bollettino si è svolta una polemica riguardante la polizza popolare scolastica e la forma (dal punto di vista degli impegni dell'impresa) più adatta per la diffusione della previdenza assicurativa nell'ambito della Scuola.

Forma mista crescente (capitale differito con controassicurazione d'importo pari ad un ennesimo del capitale) dicono alcuni.

Forma termine fisso, dicono altri.

Ed ognuno sostiene la propria tesi con argomenti altrettanto buoni, quanto gli argomenti su cui poggia la tesi opposta.

La mista crescente è pressochè vuota di significato assicurativo e quando il contraente premorisse, al beneficiario assicurato lascerebbe un debito da pagare sotto forma di prosecuzione del pagamento dei premi ulteriori.

La forma termine fisso sposta il contenuto assicurativo dallo scolaro al padre di esso; per il quale la polizza popolare non ha significato quantitativo in tutti quei casi (e numerosissimi) che esso già sia assicurato sulla vita.

Ed allora?

La mista con determinate cautele non potrebbe applicarsi?

Ci sarebbe la forma dotale c. c. che elimina ogni controversia: assicurato rispetto al capitale (e quindi alla sua lieve entità) sarebbe lo scolaro; assicurato rispetto all'obbligo del pagamento dei premi (e quindi con cessazione dell'onere in caso di sua premorienza) sarebbe il padre.

Non va bene?

La necessità di calcolo di una nuova tariffa è proprio necessaria?

L'attuale tariffa termine fisso A. P. è ottima e adottabile come tariffa « Dotale e .c. » specialmente quando nella polizza (che dovrebbe indicare con la parola « assicurato » l'assicurato-beneficiario e con la parola « contraente » l'assicurato-contraente) fosse inserita la seguente clausola:

« il contraente ha facoltà, in caso di premorienza dell'assicurato, di optare tra la restituzione dei premi di cui al contenuto della presente polizza, e la prosecuzione del contratto medesimo — per la durata residua — sulla vita di altro assicurato ».

M.

Questioni derivanti dalla premorienza del beneficiario

All'atto della stipulazione del contratto di assicurazione è buona norma del produttore consigliare all'assicurato di designare il beneficiario il più specificamente possibile, allo scopo di evitare possibili dubbi ed incertezze, al momento della liquidazione, nell'interpretazione della clausola beneficiaria.

Non è sufficiente però che l'assicurato conosca l'utilità della designazione della persona del beneficiario, ma è necessario che sappia altresì che, in caso di premorienza del beneficiario stesso durante il corso del contratto, dovrà provvedere a variare la clausola beneficiaria, ove non intenda che il capitale assicurato sia pagato agli eredi del beneficiario premorto.

Infatti, secondo la comune dottrina e giurisprudenza, seguita in questo dalla prassi amministrativa dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, il diritto del beneficiario premorto è tra-

smisibile agli eredi del beneficiario medesimo.

Ora ciò è spesso sconosciuto agli assicurati, i quali credono che, quando il beneficiario venga a morire, la polizza, per mancanza del beneficiario, venga a cadere nel patrimonio dell'assicurato e il relativo beneficio, in caso di morte di questo ultimo, spetti ai di lui eredi.

Si origina così l'inconveniente che la liquidazione spesso avviene in maniera assolutamente contraria a quella che, da circostanze di fatto, può considerarsi l'effettiva volontà dell'assicurato. Infatti, ad esempio: un'assicurato, coniugato senza prole, attribuisce il beneficio in caso di morte all'altro coniuge: è chiaro che, premorendo il beneficiario, la volontà presunta dell'assicurato sarebbe quella di far beneficiari della polizza i propri parenti e non i parenti del coniuge premorto.

Ciononostante, se l'assicurato, dopo la morte del coniuge, non varia la clausola, il capitale sarà pagato agli eredi di quest'ultimo e non ai parenti dell'assicurato, ai quali giuridicamente non spetterà il proprio alcun diritto sulla polizza: spetterà solo quella eventuale quota che essi avessero ricevuto per successione dall'assicurato quale erede del beneficiario.

E' opportuno pertanto che le Agenzie Generali e specie i produttori avvertano di quanto sopra gli assicurati, allo scopo di far sì che, in sede di liquidazione dei sinistri, si possa dare esecuzione nel miglior modo possibile alla volontà degli assicurati, ed altresì allo scopo pratico di evitare discussioni e scambi di corrispondenza, da cui deriva inutile dispersione di tempo.

GUGLIELMO LEONE

Disponibilità, costi ed erogazioni di provvigione

II.

Riprendiamo, dopo aver fatta una constatazione comparativa nel numero precedente, l'argomento di cui al titolo, perchè vogliamo entrare in qualche dettaglio della cosa.

Spesso, negli atti di nomina, vengono assegnati — oltre le provvigioni di acquisto — anche dei premi di produzione (rappels) al raggiungimento di determinati minimi di produzione annua. « Qual'è il riflesso di essi sul costo di produzione? ».

A chiunque, riteniamo, appaia chiaro come questi premi non siano che provvigioni di acquisto erogate — anzichè man mano che il contraente paga le rate di premi di primo anno — sui contratti perfezionati e per i quali sia stata pagata almeno una prima semestralità di premio. Però questa provvigione, invece di essere calcolata in percentuale sul premio, è computata in per mille sui capitali assicurati. E' possibile, stabilire una corrispondenza tra provvigioni sui premi e provvigioni (rappels) sui capitali?

Sì ed in modo molto semplice una volta che si consideri che ad ogni L. 1000 di capitale assicurato corrisponde una certa quantità di premio annuo.

Però il premio annuo relativo a lire 1000 di assicurazione varia col variare della forma, della durata e col variare dell'età dell'assicurato. Si va da premi annui di L. 13-14 fino a premi che superano le L. 100-120 per ogni lire 1000 di capitale assicurato. Un rappel di L. 4 per ogni L. 1000 di capitale graverà quindi, rispetto al premio, in misure diverse: su L. 13-14 per le as-

sicurazioni a costo annuo minimo; su L. 100-120 per quelle a costo annuo elevato.

Se dovessimo tener conto di queste variazioni di prezzo, non potremmo dettare una norma che ci servisse per la generalità dei casi; il riflesso dei rappels sul costo di produzione calcolato in percentuale sui premi, risulterebbe laboriosissimo. Però se esaminiamo il portafoglio acquisito da una qualunque Agenzia, Agenzia locale, produttore ecc., riscontriamo che, all'incirca, il totale dei premi annui acquisiti, corrisponda a un venticinquesimo dei capitali assicurati; ossia il premio annuo medio per ogni L. 1000 di assicurazione, nel totale dei contratti, si aggira sul 40 per mille.

Fatta questa constatazione ed ammessa una costante, uniforme, composizione dei portafogli acquisiti, sarà facile stabilire che ogni lira di rappel assegnata a L. 1000 di capitale, grava su L. 40 di premio — e se questa lira la vogliamo considerare gravante (come è effettivamente) sul premio, per sapere in che misura percentuale vi gravi, basterà fare una proporzione:

Se su L. 40 di premio annuo, grava una lira di rappel; su L. 100 (percentuale) il rappel graverà per L. X

$$40 : 1 = 100 : X$$

di cui si ha

$$X = \frac{100 \times 1}{40} = 2,50$$

ossia: ogni 1 per mille sui capitali, grava in ragione del 2,50 per cento sui premi.

Ne consegue che *mediamente* un rappel del 2°/∞ sul capitale, graverà in ragione del 5% sui premi; un rappel del 3°/∞, in ragione del 7,50% sui premi; un rappel del 4°/∞, in ragione del 10%.

Così un compenso provvigionale del 15% sui premi, aumentato dal 2°/∞ sui capitali, corrisponderà *mediamente* ad una provvigione del 20% sui premi.

L'azione dell'Istituto Nazionale per la Gioventù Italiana del Littorio

Nel rapporto tenutosi a Napoli il giorno 8 gennaio c. a. nella Sede della Federazione, il Vice Comandante Federale ebbe ad illustrare a tutti i Comandanti della città di Napoli e dei Comuni della Provincia, i concetti informativi della Polizza della G. I. L., raccomandando a tutti il massimo interessamento.

Ci piace segnalare, sia pure in forma sintetica quanto Egli ebbe a dire, reputando molto utile che l'esempio venga seguito.

« La norma fondamentale del Fascismo è l'educazione della gioventù, nel senso più alto della parola; educazione integrale e cioè dello spirito, della mente, del corpo; ne deriva il profondo rispetto per la religione; l'amore per la famiglia; la dedizione completa alla patria. Per il raggiungimento di tale nobilissimo intento il Fascismo ha creato la G.I.L. e questa istituzione si vale a sua volta della collaborazione di organi e enti che perseguono finalità sociali affini nel campo della cultura della sanità fisica, del risparmio, della previdenza. Quindi il Comando Generale della G.I.L. ha da tempo preso con l'I.N.A., per la diffusione

« della previdenza assicurativa, accor-
« di recentemente confermati nei con-
« fronti della Polizza della G.I.L. che
« rappresenta quanto oggi vi è di più
« adatto per la gioventù nel campo
« del risparmio assicurativo.

« La polizza della G.I.L. non è al-
« tro che un geniale libretto di rispar-
« mio che, collegato alla più interes-
« sante raccolta filatelica, fornisce
« l'unico mezzo per il raggiungimento
« dell'autarchia economica.

« La fattiva azione per la cono-
« scenza e la pratica della Polizza del-
« la G.I.L. è affidata naturalmente alla
« Gerarchia dei Comandi G.I.L. af-
« fiancata dalle Agenzie dell'I.N.A.;
« ma la palese cordiale, insistente testi-
« monianza del Partito può essere il
« definitivo consiglio per suscitare fidu-
« cia e convinzione nelle famiglie. Si
« tratta di un modo di risparmio faci-
« le assai, di peso lieve, giustamente
« ripartito nel tempo, i fanciulli e gli
« adolescenti sono dunque chiamati al-
« l'esercizio costante del risparmio che
« è abito di alta compostezza: e con
« ciò preparano a sè anche i mezzi
« pratici e occorrenti nel mondo per
« vincere le incessanti difficoltà.

« La polizza ha tali caratteristiche
« da poter essere accolta in tutte le
« case dove siano fanciulli, anche di
« modeste condizioni finanziarie. Essa
« reca in sè tante opportune facilita-
« zioni da aiutare a sanare i casi più
« tristi della vita di un giovanetto. Ma
« ancora essa premia gli studiosi, pro-
« muove e accompagna beneficamente
« le nozze e festeggia con tangibili doni
« le nascite dei figli.

« E' necessario quindi che ogni Co-
« mando si organizzi per la raccolta,
« specialmente in profondità in modo
« tale che ogni strato venga convenien-
« temente sfruttato ».

Briciole di tecnica professionale

Tutte quelle clausole stampate nelle polizze vita, son fatte per mettere le Imprese in condizioni - quando vorranno - di accampar pretesti per non pagare! (?)

Le condizioni stampate nelle polizze vita sono, specialmente oggi, così chiare e così poco sibilline che basta una semplice lettura per capirne la lettera e lo spirito: sono una serie di pattuizioni esplicite a tutela esclusiva degli interessi dell'assicurato, del contraente e degli altri aventi causa nell'assicurazione.

Le condizioni di polizza dell'I. N. A. in special modo: per brevità, chiarezza e, diciamo pure, anche per evidenza tipografica, hanno sempre superato quelle di ogni altra Impresa di assicurazione italiana ed estera.

Esaminiamole!

Piuttosto che esaminarle mi sembra sia meglio abolirle!

E' un errore preferire, in una polizza vita, l'abolizione piuttostochè l'adozione delle *condizioni generali* che regolano le polizze attuali.

L'assicurazione è un contratto privato nel quale la volontà espressa dalle parti — se non in contrasto con disposizioni di legge tutelanti principi di interesse morale, sociale, penale e d'ordine pubblico — è norma sovrana.

Se questa volontà delle parti non fosse espressa, il contratto di assicurazione sarebbe regolato dalle norme ordinarie di diritto civile e commerciale disposte dal legislatore proprio pel pacifico svolgersi di rapporti privati tra chi non stabilisce norme e condizioni.

Quindi la polizza senza condizioni generali sarebbe regolata dal Codice civile e di commercio?

Precisamente, salvo che disposizioni di legge successive, non abbiano modificato o integrato le disposizioni di questi codici.

E che male ci sarebbe se invece di scriver tante condizioni di polizza, ci si rimettesse a ciò che stabilisce la legge.

Nessun male se tutti coloro che si assicurano preferissero fare come lo struzzo che crede di esser a posto, nascondendo la testa per non vedere, quando ai suoi occhi non giunge ciò che può turbarlo. Ma chi, volendo assicurarsi sulla vita, cercasse di vedere ed indagasse su quali e quanti *giustificati motivi* consentirebbe la legge alle Imprese (salvo pattuizione contraria) per non pagare, finirebbe col non assicurarsi più — in assicurazione ci entrerebbero soltanto i pochi «struzzi» che non tarderebbero a protestare alla prima occasione.

Tutti coloro che volessero legittimamente vedere ciò che fanno, anche all'atto della stipulazione di un contratto di assicurazione, non mancherebbero di trovare troppo cautelative, per l'assicurazione, le disposizioni di legge.

CONCLUSIONE

« Chi sta per assicurarsi abbia quel minimo di pazienza occorrente per leggerli le condizioni di polizza in vigore; se dovesse procedere all'acquisto di un immobile anche di lieve valore e da pagarli a rate, si leggerebbe e discuterebbe (magari con l'assistenza del suo avvocato o del suo notaio) tutte le condizioni del contratto? »

« Perchè non farlo quando si tratta di concludere un affare che per importanza di capitale ed ammontare delle rate, a volte supera in entità l'acquisto di un immobile? Legga queste condizioni e le confronti con le norme che regolerebbero il contratto di assicurazione se le condizioni in uso non risultassero concordate per scritto: avrà motivo di convincersi che tutto quanto è stampato in polizza è per renderlo maggiormente tranquillo sulla pacifica futura esecuzione — da parte della Impresa di assicurazione — degli impegni da essa assunti ». »

G. S.

Il Contratto per i produttori delle Compagnie private

L'organizzazione dei produttori ha stipulato con la Federazione delle private imprese di assicurazione il contratto collettivo per i produttori: ne riportiamo il testo completo la cui conoscenza pensiamo debba riuscire utile ai nostri lettori, qualunque sia la categoria cui appartengono.

Infatti, per quanto si sa, una richiesta molto simile alla presente stipulazione sarebbe stata avanzata dal sindacato dei produttori alla Federazione Nazionale degli Agenti, per la disciplina giuridica ed economica dei rapporti tra produttori ed agenzia.

Le trattative per la statuizione di questo nuovo accordo, iniziate in sede federale, si arenarono in un verbale di mancato accordo, a seguito del quale sono state recentemente riprese in sede confederale, conformemente alle disposizioni vigenti.

Contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra imprese e produttori di assicurazione

(Pubblicato per estratto nella Gazz. Uff. del 30 dicembre 1938-XVII, n. 298 - Parte Sec.).

In Roma, addì 11 aprile 1938-XVI, tra la Federazione Nazionale Fascista delle Imprese Assicuratrici, rappresentata dal suo Presidente On.le Alberto Redenti e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Aziende di Assicurazione, rappresentata dal suo Segretario Rag. Ortensio Chiari e dal dott. Alberto Ercole Troielli, Segretario del Sindacato Nazionale

Produttori di Assicurazione, in esecuzione della mozione sulla disciplina della attività del produttore votata il 19 febbraio 1937-XV dalla Corporazione della Previdenza e del Credito, si è convenuto:

I. — *La intera categoria dei Produttori di Assicurazione viene suddivisa nei seguenti gruppi:*

1) *ispettori di organizzazione, cioè quelli i quali, oltre gli eventuali obblighi di produzione abbiano avuto per iscritto, dalla Azienda, espresso e permanente incarico organizzativo di un determinato territorio;*

2) *produttori con assegni fissi e provvigioni (denominati: ispettori di zona, ispettori regionali, ispettori produttori, capi gruppo, capi zona, agenti viaggiatori, incaricati produttori, ecc.); ma in ogni caso con l'obbligo di lavorare esclusivamente per una o più aziende specificatamente determinate nella lettera di nomina;*

3) *produttori, comunque denominati, con provvigioni e con assegni proporzionati ad un determinato minimo di produzione, ma in ogni caso con l'obbligo di lavorare esclusivamente per una o più aziende specificatamente determinate nella lettera di nomina;*

4) *produttori liberi di piazza o di zona (quindi senza obbligo di pro-*

duzione) compensati soltanto con provvigioni oppure con provvigioni e premi di produzione (anche se attribuiti a titolo di concorso spese), il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione;

5) produttori occasionali che non siano forniti di lettera di autorizzazione.

II. — Agli ispettori del 1° gruppo si applicherà il trattamento giuridico previsto dal contratto collettivo in vigore per il personale impiegatizio della azienda di assicurazione dalla quale dipendono.

Agli effetti economici si applicherà un trattamento globale non inferiore a quello previsto per il minimo iniziale della prima categoria dei contratti suddetti.

Agli effetti del trattamento di previdenza, ove esista, si prenderà per base il detto minimo della suddetta categoria.

III. — Ai produttori del 2° gruppo si applicherà la legge sull'impiego privato portando la misura della indennità di cui al penultimo comma dell'art. 10) del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, a tre quarti di mensilità, esclusa l'applicazione di qualsiasi uso o consuetudine generale o locale.

I produttori del 2° gruppo i quali per contratto godessero di una indennità più favorevole dei tre quarti di mensilità continueranno a godere di tale trattamento.

Dopo il 2° anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda e con

questa decorrenza, i produttori appartenenti a questo gruppo saranno iscritti alla Cassa di Previdenza dell'Azienda, ove esista, in base all'assegno fisso goduto e alla media biennale delle provvigioni liquidate secondo le norme e con le limitazioni previste dai relativi statuti e regolamenti, escluse le diarie ed il rimborso effettivo di spese.

IV. — Ai produttori del 3° gruppo, ai quali non viene riconosciuta la qualifica di impiegati, si applicherà tuttavia, in considerazione della continuità del rapporto, un trattamento eguale a quello previsto dalla legge sull'impiego privato, fermo restando che viene esclusa l'applicazione di qualsiasi uso o consuetudine generale o locale.

Inoltre i produttori di questo gruppo verranno iscritti alla Cassa di Previdenza di cui all'art. 6 mediante un contributo del 4% sugli assegni e sulle provvigioni liquidate (escluse le diarie ed il rimborso effettivo di spese). Tale contributo sarà per il 2% a carico delle aziende per i loro produttori e per il 2% a carico dei produttori, con le modalità di cui all'art. 6.

Dopo il 3° anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda i produttori del 3° gruppo che abbiano dimostrato di avere costantemente conseguito il minimo di produzione con un lavoro serio e concreto, saranno, su loro richiesta, passati al 2° gruppo.

Per i produttori già in servizio il periodo triennale di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

V. — Per i produttori del 2° e 3° gruppo i minimi di retribuzione globale espressi in percentuale sui premi saranno regolati con accordi integrativi da stipularsi entro il 1938, con la condizione che da tale regolamentazione non dovrà derivare aggravio ai costi di produzione dell'Azienda.

VI. — Per i produttori del 4° gruppo ai quali non viene riconosciuta la qualifica di impiegati viene istituito un trattamento previdenziale. La Cassa di Previdenza, il cui statuto sarà concordato tra le due Organizzazioni, sarà alimentata mediante un contributo del 5,50% sulle provvigioni liquidate. Tale contributo sarà, per il 3,50% a carico delle aziende per i loro produttori, e per il 2% a carico del produttore. Il contributo del produttore sarà trattenuto dalla Azienda all'atto del pagamento delle provvigioni.

VII. — Le aziende che non abbiano un trattamento di previdenza, ma che lo adottassero successivamente per il personale impiegatizio, dovranno estenderlo anche ai produttori del 1° e 2° gruppo.

La compensazione fra indennità di licenziamento e trattamento di previdenza (R. D. L. 22 marzo 1928, n. 740) si applicherà sempre anche ai produttori, da quelle aziende che l'abbiano in atto per gli impiegati.

VIII. — Per il 5° gruppo — produttori occasionali — viene riconosciuta l'impossibilità di procedere ad una qualsiasi regolamentazione non trattan-

dosi nè di impiegati nè di ausiliari inquadrabili.

Al riguardo le aziende si obbligano a corrispondere ai produttori del 5° gruppo provvigioni comunque inferiori a quelle corrisposte da ciascuna azienda ai produttori liberi.

La produzione occasionalmente fatta da impiegati di ufficio è equiparata agli effetti delle presenti norme alla produzione dei produttori occasionali.

IX. — Per quanto riguarda gli assegni familiari, fermo il limite massimo delle retribuzioni già previsto per gli impiegati, viene stabilito quanto segue:

A) Ai produttori del 1° gruppo saranno corrisposti con la decorrenza, modalità e misura dei rispettivi contratti collettivi in vigore.

B) Ai produttori del 2° e 3° gruppo saranno corrisposti con la decorrenza 1° gennaio 1938 nella misura di L. 40 mensili per la moglie e L. 20 mensili per ciascun figlio a carico.

Per quanto riguarda gli assegni famigliari resta inteso che anche se la proporzione fra gli assegni stessi dei vari membri dovesse essere mutata, oppure dovessero essere aggiunti i genitori, il carico globale delle Imprese non dovrà subire maggiorazioni.

Per i produttori del 3° gruppo è consentito alle aziende di aumentare il minimo contrattuale di produzione proporzionalmente all'aumento conseguente agli assegni famigliari al singolo, ma ciò soltanto nella misura del 50% degli assegni stessi.

I produttori dei gruppi 1°, 2° e 3° verseranno il loro contributo e beneficeranno dei premi di nuzialità e natalità stabiliti dal contratto per la Cassa assegni famigliari.

X. — Per quanto riguarda la Cassa malattie parteciperanno alla stessa i produttori del 1°, 2° e 3° gruppo.

XI. — Le presenti norme non si applicano agli impiegati addetti totalmente o parzialmente alla produzione che sono già inquadrati in un contratto collettivo di lavoro nè si applicano ai produttori che siano stati inquadrati dalla azienda in un contratto collettivo di lavoro, fermo però per gli ispettori del 1° gruppo il diritto all'inquadramento e al trattamento di previdenza previsto dalle dette norme.

Non si applicano neppure durante i primi tre mesi ai produttori che vengano assunti come allievi.

E' inteso che le presenti norme non toccano in alcun modo nè potranno comunque pregiudicare il diritto pieno ed esclusivo della azienda di impostare a suo insindacabile criterio la propria organizzazione produttiva.

XII. — Le assunzioni e i licenziamenti dei produttori dei primi tre gruppi, saranno comunicati trimestralmente dalle aziende alla rispettiva associazione sindacale la quale ne darà comunicazione alla organizzazione dei lavoratori.

XIII. — Le presenti norme entreranno in vigore il 1° giugno 1938 e verranno a scadere il 30 giugno 1942.

XIV. — Le aziende di assicurazione provvederanno entro il mese di ottobre 1938 ad inquadrare il proprio personale di produzione nei gruppi stabiliti dalle presenti norme, con la suddetta decorrenza, in base alla situazione di fatto di ciascun produttore.

Dell'avvenuto inquadramento sarà data notizia alle organizzazioni sindacali mediante elenchi nominativi.

Gli eventuali reclami per mancato od errato inquadramento dovranno essere avanzati entro il 31 marzo 1939 e saranno esaminati dalle organizzazioni sindacali. Trascorso tale termine, non saranno ammessi reclami.

Il trattamento di previdenza avrà luogo senza riconoscimento di anzianità pregressa, salvo per coloro che già appartenessero a casse di previdenza.

Entro due mesi dalla stipulazione delle presenti norme le competenti associazioni sindacali procederanno alla redazione di una lettera di nomina tipo per ciascun gruppo di produttori.

XV. — Dalle presenti norme sono comunque esclusi i subagenti di cui al D. M. 12 luglio 1935.

Per la Federazione Nazionale Fascista delle Imprese Assicuratrici - Il Presidente: A. REDENTI. — Per la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori Aziende di Assicurazione - Il Segretario: O. CHIARI.

« Considero l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni come una forza finanziaria dello Stato fascista ».

MUSSOLINI

Forme di assicurazione sulla vita

Vi interesserebbe una disamina, semplice, ordinata, sistematica delle forme di assicurazione sulla vita più in uso?

Ebbene, seguitemi nei prossimi scritti e cercherò di far del mio meglio per accontentarvi.

Vorrei — e mi auguro di riuscire — illustrarvi ad uno ad uno i tipi di assicurazione contenuti nel nostro tariffario e qualcuno di quelli — se analoghi o soltanto apparentemente analoghi — del tariffario della concorrenza.

E intendiamoci bene: non ho intenzione di dare una rapida scorsa alla cosa, ripetendo più o meno ciò che le tariffe e gli esempi che le corredano, già dicono e dicono bene. Desidero esaminare le diverse forme da un punto di vista più ampio, ma con terminologia facilmente comprensibile o sulla quale avrò cura di mettervi al corrente prima di iniziare le nostre discussioni.

Volete saper che cosa si può dire di più di quanto dicono i tariffari? Ecco vi serviti:

- 1° - *Illustrazione degli impegni dell'Impresa.*
- 2° - *Modi possibili del pagamento del premio (unico, annuo, ecc.).*
- 3° - *Composizione del contratto (ricordate il caffè, latte e cappuccino di « Briciole di Tecnica » del N. 3?).*
- 4° - *Applicabilità della forma alle varie esigenze della clientela.*
- 5° - *Confronti con altre tariffe analoghe del tariffario I. N. A. o della concorrenza.*
- 6° - *Varianti possibili alla forma riportata dal tariffario.*
- 7° - *Determinazione dell'età computabile dell'assicurato.*
- 8° - *Norme di assunzione.*
- 9° - *Determinazione di premi fuori tariffa.*
- 10° - *Determinazione dei valori di riduzione e di riscatto.*
- 11° - *Andamento dei prezzi col variare della durata, del numero dei premi, dell'età dell'assicurato.*
- 12° - *Determinazione dell'importo di spesa massima.*
- 13° - *Possibilità o meno di trasformazioni.*
- 14° - *Aspetti della tariffa.*
- 15° - *Calcolo del premio netto e degli accessori.*

E ci sarebbe anche dell'altro!

La prossima volta cominceremo col metterci d'accordo sul valore e sul significato di quei termini di cui non mi sarà possibile — poi — di fare a meno. Successivamente vi spiegherò alcune norme fondamentali e comuni a vari gruppi di assicurazione; poi a seconda delle difficoltà che andremo ad incontrare in questa parte preliminare entreremo nel vivo della questione; approfondendo più o meno le nostre cognizioni a seconda che ci saremo trovati più o meno d'accordo su termini e norme generali.

Scrivetemi, indirizzando a G. S. « Amministrazione del Bollettino del Centro studi » Via Gregoriana, 41, le vostre impressioni su questo mio proponimento e su quanto vi dirò man mano; ed ora... arrivederci.

Le Assicurazioni d'Italia e l'I. N. A.

Pubblichiamo copia di una circolare che S. E. il Prefetto di Bari ha inviata alle dipendenti pubbliche amministrazioni per invitarle a dar la loro preferenza alla « Le Assicurazioni d'Italia » per tutte quelle necessità di carattere assicurativo danni, che ad esse si presentassero.

Il testo integralmente riportato, può essere utile alle Agenzie Generali per una possibile sollecitazione di invio di circolari simili per parte delle diverse Prefetture del Regno.

Infatti già S. E. il Prefetto di Forlì ha ritenuto opportuno seguir l'esempio di quello di Bari.

R. PREFETTURA DI BARI

GABINETTO - N. di prot. 2357

Bari, 1° dicembre 1938-XVII

OGGETTO: Contratti di assicurazione contro i rischi diversi.

Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia

Sig. Commissario del Cons. Prov. Antitubercolare - Bari

Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale - Bari

e per conoscenza

Alla Giunta Provinciale Amministrativa - Sede

« L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Ente Assicurativo di Stato e forza finanziaria del Regime Fascista esercisce a mezzo della S. A. *Le Assicurazioni d'Italia* ad esso collegata, i rami di assicurazione contro i rischi dell'incendio, furti, fidejussorie, cristalli, infurti, responsabilità civile verso terzi, trasporti, grandine.

« Riferendosi a quanto disposto con la circolare del 15 novembre 1937-XVI, Div. 211, N. 43420 invito la S. V. a voler rivolgersi, nell'eventualità che questa Amministrazione creda assumere impegni assicurativi, alla Società *Le Assicurazioni d'Italia*, dando ad essa, a parità di condizioni, sempre la preferenza.

« Pertanto, a corredo delle deliberazio-

« ni impegnative, si dovranno sempre trasmettere le varie offerte ricevute, comprendendo in esse sempre quella delle *Assicurazioni d'Italia* ed esponendo i criteri seguiti nell'accettazione dell'offerta prescelta.

« I signori Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni sono pregati di comunicare la presente circolare ai Presidenti degli E. C. A. e delle altre Opere Pie, ed Enti Amministrativi locali ».

Il Prefetto: F.to BORRI

La Direzione del Bollettino richiama l'attenzione di tutti i suoi lettori sulle possibilità di lavoro consentite da una sistematica attività svolta per l'acquisizione di contratti di « Le Assicurazioni d'Italia ».

La trattazione di questi affari si deve riguardare come:

— ottima introduzione in determinati ambienti ove si voglia svolgere l'attività inerente il ramo di vita;

— logico, e più facile, di quanto non si creda, integramento di utili conseguibili in materia assicurativa con ciascun singolo cliente;

— buona parte di reddito liquidabile immediatamente;

— indispensabile completamento della capacità professionale di ogni assicuratore.

Occorre quindi che ciascun collaboratore dell'I. N. A. intensifichi la sua attività a favore della produzione dei rami elementari.

È bene che il "Bollettino", sia recapitato, per quanto è possibile, al domicilio del produttore: rivolgiamo pertanto viva preghiera agli Ispettori Compartimentali ed agli Agenti Generali di volerci inviare i precisi indirizzi dei produttori e degli Agenti locali ai quali va spedito il "Bollettino", tenendo presente che esso deve essere fornito agli elementi affezionati e volenterosi.

I poteri dell'agente generale nella organizzazione produttiva

La Corte d'Appello in sede di risoluzione delle controversie del Lavoro, ha risolto una vertenza molto interessante (anche per la notorietà delle parti, specialmente nel campo assicurativo) sorta fra il cav. Bianchini di Pisa, Agente Generale in tale Provincia dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle Assicurazioni d'Italia, ed il rag. G. Colao, già sovrintendente alla produzione di detta Agenzia.

Il rag. Colao, che aveva un contratto di lavoro con il cav. Bianchini per tutto il 1938, con raccomandata del 22 febbraio 1938 comunicava al Bianchini di essere costretto ad abbandonare il proprio incarico per una serie di inadempienze che il datore di lavoro avrebbe commesso nei suoi confronti.

Il Bianchini reagiva a questa lettera, fino a convenire il Colao avanti al Tribunale di Pisa, per sentir dichiarare risolto il contratto per colpa di detto Colao, con conseguente dichiarazione di risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

Il rag. Colao replicava in giudizio che egli era stato costretto ad andarsene perchè il cav. Bianchini avrebbe assunto un nuovo sovrintendente alla produzione, senza nemmeno interpellarlo e mentre detta carica doveva essere considerata di sua esclusiva spettanza.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza 29 ottobre 1938, rilevava che l'Agente Generale dell'I.N.A. « è arbitro di organizzare nel modo più opportuno la produzione nell'ambito territoriale della propria Agenzia »; dichiarava infondate le accuse mosse dal Colao che condannava al risarcimento dei danni derivati dalla risoluzione del

contratto, da liquidarsi in separata sede.

Contro questa sentenza appellava il rag. Colao: ma la Corte d'Appello ha confermato in pieno la sentenza appellata, condannando l'appellante nelle maggiori spese.

Il Colao era difeso dagli avvocati on. Gino Meschiari e prof. Ricci di Firenze; il Bianchini dall'avv. Papeschi di Pisa.

Edizioni in vendita presso il "Centro Studi I.N.A."

Rag. BEVILACQUA: *Come impiegare il mio denaro - Vademecum del risparmiatore* - L. 5.

A. MACIOCE e G. STRUCCHI: *L'assicurazione sulla vita. Elementi tecnici, amministrativi ed organizzativi* - L. 10.

Testo in uso presso il Centro studi.

Rag. G. STRUCCHI: *Nozioni elementari per l'Agente di assicurazione sulla vita* - L. 12.

Testo in uso presso il Centro studi.

Dott. PUGGIONI e Rag. STRUCCHI: *Nuovissime tavole finanziarie. Interesse semplice e composto, Annualità costanti e variabili - Ammortamento valori demografici e di commutazione* - L. 45 per gli assicurati dell'I.N.A. - L. 30.

Testo in uso presso il Centro studi.

F. CIPRIANI: *Tariffario pratico ed altre tabelle ad uso degli Agenti dell'I.N.A. - Premi annui e mensili raggruppati (per le forme più in uso) in ordine alle varie età.* - Prezzo L. 5.

I possessori di una o più copie del manualetto « Nozioni elementari per l'Agente di assicurazione sulla vita » Rag. G. Strucchi - Roma, sono pregati di richiedere alla amministrazione del « Bollettino » la sostituzione delle pagine 67-78.

Questa sostituzione avverrà gratuitamente e senza spese di spedizione, a cura del « Bollettino », su semplice richiesta indicante l'esatto indirizzo del richiedente ed il numero delle copie in suo possesso.

PICCOLA POSTA

AGENTE GENERALE - Cremona. — Abbiamo provveduto all'aggiornamento del fascettario relativo ai vostri collaboratori.

Con i prossimi numeri, accogliendo in pieno la vostra proposta, sarà iniziata la pubblicazione di un'appendice del Bollettino; appendice che riporterà la raccolta completa delle circolari in vigore emesse — Servizio per Servizio — dalla Direzione Generale.

Vi ringraziamo per l'interessamento tendente a render sempre più apprezzata la nostra pubblicazione.

AGENTE LOCALE 3569 - Autarchia. — Vogliate considerare il valore della parola « Autarchia » e porla in riferimento al problema da Voi impostato.

Quanto sarebbe vostro desiderio si realizzasse non può essere imposto e tanto meno può considerarsi una manifestazione autarchica.

Troverete in questo numero un articolo che Vi dice come il Vostro desiderio sia condiviso, ma la sua realizzazione debba essere funzione della volontà dei singoli organi Statali, Parastatali, ecc., e può da noi essere soltanto cortesemente sollecitata.

E con buoni risultati!

AGENTE LOCALE. — *Dopo avere fatto visitare l'Assicurando al nostro fiduciario gli ho chiesto di darmi qualche informazione sul risultato della visita stessa, dato che a me interessava conoscere se la proposta sarebbe stata o meno accettata a condizioni normali e dato che il fiduciario non aveva permesso che io assistessi alla visita medica. Il fiduciario ha rifiutato di darmi qualsiasi informazione sul risultato della visita da lui eseguita ed a giustificazione del suo rifiuto mi ha dichiarato di essere tenuto al segreto professionale anche nei miei riguardi. E' giusto?*

Uno dei principali doveri del medico fiduciario è appunto quello di mantenere scrupolosamente con chiunque il segreto sul risultato della visita e sul giudizio dato. Perciò il fiduciario da Voi interrogato aveva il diritto ed il dovere di rifiutarVi qualsiasi informazione sul risultato della visita da lui praticata.

A conferma di quanto sopra, precise disposizioni vietano a qualsiasi persona estranea di assistere alla visita medica. Ciò anche allo scopo di permettere agli assicurandi di dichiarare al medico precedenti morbosità personali di indole delicata e segreta che forse, trovandosi di fronte

a terze persone, potrebbero per pudore od altro motivo tacere.

Poichè, come è a Vostra conoscenza, le dichiarazioni dell'assicurando costituiscono la base del contratto d'assicurazione, queste eventuali reticenze potrebbero in un domani, in caso di sinistro, costituire motivo di contestazione. Perciò anche nell'interesse dell'assicurando il produttore non deve assolutamente assistere alla visita medica effettuata dal fiduciario.

AGENZIA GENERALE - Napoli. — Riceviamo oggi stesso l'elenco dei vostri collaboratori (compresi medici ed impiegati) cui desiderate sia inviato il Bollettino al loro domicilio.

Provvederemo col prossimo numero.

NOTIZIARIO DELL'ISTITUTO

Al Sig. *Catello Monti* fratello dell'Agente Generale di Castellammare di Stabia è stata affidata la gestione in appalto dell'Agenda Generale di Aosta.

Complimenti ed auguri.

La nota dei libri

Dott. FERRI BERNARDINI. — *Alcuni indici sulle Agenzie Generali della VI circoscrizione ispettiva.*

E' questa una interessante monografia in cui il dott. Ferri Bernardini, Ispettore compartimentale dell'I. N. A., fa un utile saggio statistico per vagliare la situazione economico-demografica, delle Province di Brescia, Bergamo e Cremona, in rapporto alle possibilità di produzione.

Vengono presi in esame i matrimoni e le nascite in rapporto alla popolazione, i depositi a risparmio, il consumo del tabacco, il consumo di elettricità per illuminazione privata, il numero degli abbonati al telefono, il numero delle automobili, l'ammontare della tassa di successione.

Si tratta di un nuovo diligente tentativo di valutazione della capacità di assorbimento della previdenza assicurativa, nelle varie provincie del Regno.